RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DA PARTE DEL COMUNE DI LUZZARA A S.A.BA.R. SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI ACCESSORI AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA 20 DEL DL 179/2012 CONVERTITO CON L 221/2012

1. IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

VISTO il paragrafo 6.6.2 lettera a) della SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V N. 00272/2015 del 22/01/2015: "il servizio di illuminazione pubblica è certamente un servizio pubblico locale";

DATO ATTO CHE:

- la pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale di rilevanza economica;
- il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione è stato gestito fino al 30/09/2017 da GESTA SPA con sede in via M.K. Gandhi 8, 42123 Reggio Emilia (RE) - PIVA 01795380359 - in ragione della DETERMINAZIONE del DETERMINAZIONE del Servizio Uso ed Assetto del Territorio 297/2008 "AFFIDAMENTO DEFINITIVO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI A LUZZARA PER IL PERIODO 01.10.08/30.09.2017" e del conseguente CONTRATTO DI APPALTO (rep. 6938 del 16/10/2008);
- attualmente la manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica è affidata, in base agli importi, mediante affidamenti diretti o procedure negoziate;

VERIFICATO CHE il CONTRATTO DI APPALTO (rep. 6938 del 16/10/2008) è scaduto il 30/09/2017;

ATTESO CHE è obiettivo dell'Amministrazione ottimizzare i costi della manutenzione della pubblica illuminazione anche in vista dell'efficientamento della stessa.

2. AFFIDAMENTO IN HOUSE

VISTI:

- del D LGS 50/2016 "Codice dei contratti pubblici":
 - o l'art. 5: "Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata";
 - o l'art. 192: "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in

Comune di Luzzara

Cod. Fisc 00443430350

PEC (Posta Elettronica Certificata): segreteria@comune.luzzara.re.legalmail.it

house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

- del D LGS 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica":
 - o l'art. 4 relativo alle "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche";
 - O l'art. 16: "1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
 - 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
 - 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
 - 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
 - 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
 - 5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.
 - 6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

Comune di Luzzara

Via Avanzi, 1 42045 Luzzara - Reggio Emilia Centralino: +39 0522 223811 Fax: +39 0522 223800 Cod. Fisc 00443430350

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.";

VISTI:

- il paragrafo 32 della SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SEZIONE II N. C-371/05 del 17/07/2008: "Inoltre, nel caso in cui diversi enti detengano un'impresa, la condizione relativa all'attività può ricorrere qualora tale impresa svolga la parte più importante della propria attività non necessariamente con questo o con quell'ente, ma con tali enti complessivamente considerati. Di conseguenza, l'attività da prendere in considerazione nel caso di un'impresa detenuta da vari enti è quella realizzata da detta impresa con tutti questi enti";
- il paragrafo 91 della SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SEZIONE III N. C-573/07 del 10/09/2009: "Gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza così come l'obbligo di trasparenza che ne discende non ostano all'affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società per azioni a capitale interamente pubblico qualora l'ente pubblico che costituisce l'amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano. Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio dell'operatività delle disposizioni statutarie di cui trattasi, il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi in circostanze come quelle di cui alla causa principale, in cui: l'attività di tale società è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi, e tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società";
- il paragrafo 2.2 della SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V N. 00854/2011 del 08/02/2011: "Se è vero infatti ... che la scelta di non trasferire ad un soggetto terzo la funzione amministrativa atta a soddisfare la domanda relativa ad un pubblico servizio costituisce per la P.A. una facoltà legittima (come previsto dal Trattato CE), ciò non esclude che comunque la decisione di ricorrere ad una società "in house" invece che ad un soggetto terzo debba essere effettuata, per le ragioni prima evidenziate, previa valutazione comparativa dei rispettivi servizi offerti";
- il paragrafo 5.2.1.1.2 della SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V N. 001447/2011 del 08/03/2011: "risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato – come nella fattispecie in esame –, della totalità degli enti pubblici soci";
- la SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 199 del 20/07/2012 la quale dichiara incostituzionale l'art. 4 del DL 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito con L 148/2011 in quanto "in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante";
- il paragrafo 25 della SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SEZIONE III N. C-183/11 del 29/11/2012: "Secondo una giurisprudenza consolidata, un'amministrazione

Comune di Luzzara

Via Avanzi, 1 42045 Luzzara - Reggio Emilia Centralino: +39 0522 223811 Fax: +39 0522 223800

Cod. Fisc 00443430350



aggiudicatrice, come ad esempio un ente locale, è dispensata dall'avviare una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nel caso in cui essa eserciti sull'entità affidataria un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l'amministrazione o le amministrazioni aggiudicatrici che la controllano (sentenza Teckal, cit., punto 50). È pacifico che questa giurisprudenza, inizialmente adottata ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), è altresì applicabile alle procedure di attribuzione degli appalti pubblici di lavori e di servizi";

- l'art. 17 della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 2014/23/UE del 26/02/2014;
- il paragrafo 8.2.1.2 della SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V N. 002572/2015 del 22/01/2015: "...i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762)";
- il paragrafo 2.1 della SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III N. 02154/2015 del 27/04/2015: "i requisiti individuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale perché possa farsi luogo ad affidamento in house sono: la totale partecipazione pubblica (con divieto di cedibilità a privati); l'esclusività (destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante); il controllo analogo (esercizio di influenza decisiva sugli indirizzi strategici e sulle decisioni significative del soggetto affidatario, tale da escludere la sostanziale terzietà dell'affidatario rispetto al soggetto affidante)";
- della SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V N. 03716/2015 del 28/07/2015:
 - o il paragrafo 5: "Sono a questo riguardo ampiamente noti gli approdi cui nella definizione del requisito del "controllo analogo" la giurisprudenza europea ed interna si è ormai assestata, essendo sul punto sufficiente richiamare le più recenti pronunce con le quali questa Sezione ha ribadito la necessità che l'ente societario partecipato sia soggetto ad un controllo di stampo sostanzialmente organico, tale da rendere irrilevante l'alterità soggettiva con l'autorità pubblica partecipante. In virtù di un simile atteggiarsi dei rapporti, spetta quindi a quest'ultima nominare i vertici direttivi e di controllo, approvare

Comune di Luzzara

Via Avanzi, 1 42045 Luzzara - Reggio Emilia Centralino: +39 0522 223811 Fax: +39 0522 223800 Cod. Fisc 00443430350

- gli indirizzi strategici ed i principali atti di gestione, svuotando conseguentemente l'autonomia decisionale dell'organo amministrativo invece riconosciuta dal codice civile alle società di capitali";
- o il paragrafo 8: "la necessaria strumentalità dell'ente affidatario diretto presuppone evidentemente la sua capacità di svolgere le funzioni attribuitegli in via di delega dall'autorità vigilante, la quale dal canto suo non può prescindere da tale doverosa verifica preventiva, al fine di evitare che l'attribuzione di compiti di interesse pubblico rimanga una mera enunciazione formale, per la cui concreta attuazione occorre comunque stimolare l'offerta privata. In altri termini, è insito nella decisione di affidare un servizio in house l'idoneità dell'ente strumentale a svolgerlo compiutamente, potendosi giustificare la deroga all'obbligo della gara, appunto, solo in virtù di una capacità di autoproduzione interna mediante strutture su cui l'autorità pubblica affidante ha un controllo di tipo organico analogo a quello svolto sui propri uffici";

VISTE INOLTRE le

CONSIDERATO CHE alla luce della citata normativa si ravvisa la possibilità di affidamento in house di un servizio pubblico qualora sussistano le seguenti condizioni:

- 1. la totale partecipazione pubblica con divieto di cedibilità a privati;
- 2. l'esclusività intesa come destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante;
- 3. il controllo analogo inteso come esercizio di influenza decisiva sugli indirizzi strategici e sulle decisioni significative del soggetto affidatario, tale da escludere la sostanziale terzietà dell'affidatario rispetto al soggetto affidante;
- 4. congruità economica;

3. S.A.BA.R. SERVIZI SRL

RICHIAMATI:

- la DCC 27/1993 "S.ABA.R SPA (SERVIZI AMBIENTALI BASSA REGGINA) COSTITUZIONE -PROVVEDIMENTI CONNESSI";
- l'ATTO rep. N. 111953 del 31/03/1994, vol. N. 22870, registrato a Reggio Emilia il 29/04/1994 al N. 2008, a ministero del dr. Luigi Covoni, notaio in Reggio Emilia, con ala quale si è costituita la società denominata S.A.BA.R SERVIZI SRL con sede in via Levata 64, 42017 Novellara (RE) PIVA 01589850351- da parte dei comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
- il CONTRATTO rep. N. 5644 del 08/06/1995 "DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE SOCIO E LA SABAR SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E RACCOLTE DIFFERENZIATE E GESTIONE STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA SCRITTURA PRIVATA ";

ATTESO CHE il 10/01/2010 a S.A.BA.R.SPA - PIVA 01589850351- si scinde in due società:

- S.A.BA.R. SPA PIVA 01589850351 che continua ad occuparsi della gestione dell'impianto di via Levata 64, 42017 Novellara (RE):
- S.A.BA.R. SERVIZI SRL PIVA 02460240357 che rileva il ramo d'azienda della raccolta dei servizi e della gestione dei centri di raccolta,

RICHIAMATI:

Comune di Luzzara

Via Avanzi, 1 42045 Luzzara - Reggio Emilia Centralino: +39 0522 223811 Fax: +39 0522 223800 Cod. Fisc 00443430350 $PEC\ (Posta\ Elettronica\ Certificata): \\ segreteria@\underline{comune.luzzara.re.legalmail.it}$



- la DCC 46/2010 "RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON S.A.BA.R. A SEGUITO DELLE TRASFORMAZIONI DETERMINATE DALLA NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI"
- la DGC 39/2011 "ESAME ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CON S.A.BA.R. SPA E S.A.BA.R. SRL A SEGUITO DELLA SCISSIONE DELLA SOCIETA' ORIGINARIA DETERMINATA DALLA NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI" con la quale si delibera:
 - "di prendere atto che la scissione della originaria struttura societaria di S.A.BA.R. SpA nelle due società risultanti, è stata effettuata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 23 luglio 2010, con l'assistenza del notaio in Reggio Emilia, dott. Gianluigi Martini, cui ha fatto seguito l'atto di scissione in data 15/12/2010, rep. n. 125951 racc. n. 21635, sempre a ministero del notaio Martini, in attuazione delle deliberazioni assunte dai Consigli comunali dei comuni soci;
 - o di approvare, così come approva, i seguenti contratti di servizio che vengono allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:
 - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA S.A.BA.R. SPA E COMUNI SOCI PER DISCIPLINARE LA PRESTAZIONE DA PARTE DI S.A.BA.R. SPA A FAVORE DEI COMUNI SOCI DELLA ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI CUI LA STESSA E' TITOLARE;
 - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. E COMUNI SOCI PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI RIFERITE SOPRATTUTTO AL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AFFIDATE A TALE SOCIETA';
 - o di affidare espressamente e specificatamente al Comune di Novellara mandato di bandire e gestire la procedura di gara, previa approvazione della relativa lex specialis da parte delle Giunte dei Comuni soci, prevista per l'apertura ad un socio operativo del capitale della società S.A.BA.R. SERVIZI SRL nella misura del 40%, da effettuarsi entro il 2011, secondo le indicazioni risultanti dal contratto di servizio";
- la DCC 49/2013 "ESAME ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. DETERMINATA DALLA NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PER CONSENTIRE L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI":
- la DCC 35/2015 "ESAME ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' S.A.BA.R. SERVIZI SRL DETERMINATE DALLA NECESSITA' DI FORNIRE I SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI DI CUI AL D LGS 115/2008";

PRESO ATTO:

- del punto 1 dell'ODG del VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del 30/9/2015 di S.A.BA.R. SERVIZI SRL - PIVA 02460240357 - nel quale si afferma che "alla presenza del Notaio, Dott. Martini, si modifica l'oggetto sociale allo scopo di inserire la fornitura di servizi energetici integrati (ESCO) ai sensi del D. Lgs 115 del 30/5/2008";
- del punto 3 dell'ODG del VERBALE CONFERENZA DEI SOCI del 15/10/2015 di S.A.BA.R. SERVIZI SRL - PIVA 02460240357 - relativo all'affidamento in house della pubblica illuminazione;

PRESO ATTO della seguente composizione societaria di S.A.BA.R. SERVIZI SRL - PIVA 02460240357:

Comune di Luzzara

Via Avanzi, 1 42045 Luzzara - Reggio Emilia Centralino: +39 0522 223811 Fax: +39 0522 223800 Cod. Fisc 00443430350

COMUNE	N° Quote	Percentuale
Comune di Boretto	13.980	6,99%
Comune di Brescello	14.740	7,37%
Comune di Gualtieri	19.540	9,77%
Comune di Guastalla	43.200	21,60%
Comune di Luzzara	25.700	12,85%
Comune di Novellara	36.340	18,17%
Comune di Poviglio	20.520	10,26%
Comune di Reggiolo	25.980	12,99%

RICHIAMATI dello STATUTO (approvato con la predetta DCC 35/2015):

- 1. l'art. 4: "La società ha per oggetto l'attività di: esecuzione di servizi di raccolta, trasporto rifiuti, nonché lo spazzamento stradale, di aree pubbliche, lo sgombero della neve e ogni attività accessoria e funzionale al mantenimento dell'igiene ambientale e sanitaria in genere, compresi i ripristini ambientali, la cura del verde, dell'arredo urbano, la manutenzione delle strade, degli immobili e degli impianti tecnologici e i servizi cimiteriali dei Comuni soci. La società opera in affidamento diretto (affidamento in house providing) da parte dei comuni unici soci nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità di settore o ambito, e svolgerà la sua attività in maniera complessivamente prevalente a favore dei comuni soci ...";
- 2. l'art. 6 lettera a): "La società è e intende restare società ad integrale capitale pubblico, inalienabile, nemmeno in parte o pro-quota, a soggetti privati; né a soggetti pubblici, che non siano enti locali, interessati all'affidamento in house a S.A.BA.R. di propri servizi di igiene ambientale ed affini";
- 3. l'art. 7: "Le partecipazioni sono trasferibili, ferma sempre la previsione di cui al precedente articolo sulla intera pubblicità del capitale sociale e la trasferibilità solo ad enti in funzione dell'affidamento a S.A.BA.R. dei propri servizi di igiene ambientale ed affini, nel rispetto delle modalità che seguono e, comunque, nel rispetto della normativa sugli affidamenti dei servizi pubblici locali ...";
- 4. l'art. 9: "...La nomina degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dovrà essere preceduta, ai fini del controllo analogo, dall'accordo tra i soci";
- 5. l'art. 14: "L'organo amministrativo ... Dovrà, in ogni caso, adeguarsi alle indicazioni-prescrizioni date dall'organismo di cui sotto, espressione del "controllo analogo" dei soci";
- 6. l'art. 17 stabilisce che la nomina del collegio sindacale "dovrà essere preceduta da un accordo tra i soci, in modo da garantire, il più possibile, la rappresentatività dei soci";
- 7. l'art. 19: "a) si premette che l'affidamento in house dei servizi pubblici locali alle società costituite dai comuni è consentito in presenza dei seguenti tre requisiti:
 - a. intero capitale pubblico in mano ai comuni soci affidanti il servizio;
 - b. prevalenza dell'attività della società con i comuni suoi soci;
 - c. controllo da parte dei comuni soci, analogo a quello da essi esercitati sui rispettivi servizi. Di qui, l'istituzione dei seguenti organi di controllo e la conseguente definizione delle modalità di esercizio di detto controllo ...";

PRESO ATTO dell'ATTESTAZIONE (prot. 12377 del 02/10/2017) di S.A.BA.R. SERVIZI SRL - PIVA 02460240357 - relativa alla sussistenza dei requisiti dell'affidamento in house;

CONSIDERATO CHE da quanto predetto si evince che S.A.BA.R. SERVIZI SRL - PIVA 02460240357:

- è una società a capitale interamente pubblico;
- è soggetta a controllo analogo da parte dei comuni soci;

Comune di Luzzara

Via Avanzi, 1 42045 Luzzara - Reggio Emilia Centralino: +39 0522 223811 Fax: +39 0522 223800 Cod. Fisc 00443430350 PEC (Posta Elettronica Certificata): segreteria@comune.luzzara.re.legalmail.it

- svolge attività in maniera prevalente a favore dei comuni soci;

4. PROPOSTA ECONOMICA DI S.A.BA.R. SERVIZI SRL - PIVA 02460240357

PRESO ATTO dello SCHEMA DI CONTRATTO comprensivo della PROPOSTA ECONOMICA per il servizio di manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica presentato da S.A.BA.R. SERVIZI SRL - PIVA 02460240357 - per il PERIODO 15/10/2017-31/12/2018;

ATTESO CHE la predetta PROPOSTA ECONOMICA prevede un costo di € 14.500,00 + IVA 22% TOT € **17.690,00** per mesi 14,5;

VERIFICATO CHE:

- attualmente il costo del servizio in oggetto è di € 13.333,38 + IVA 22% TOT € 16.266,72 per mesi 12:
- il predetto costo è stato sostenuto dal Comune di Luzzara anche nei due anni precedenti 2015 e 2016;
- la PROPOSTA ECONOMICA di S.A.BA.R. SERVIZI SRL PIVA 02460240357 consentirebbe, rispetto all'attuale gestione, un risparmio annuo di € 1.626,72 e pertanto una riduzione dei costi del 10%;
- il comune di Luzzara non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie per poter effettuare il servizio in amministrazione diretta;

CONSIDERATO CHE si ritiene la PROPOSTA ECONOMICA per il servizio di manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica presentata da S.A.BA.R. SERVIZI SRL - PIVA 02460240357 - per il PERIODO 15/10/2017-31/12/2018 - economicamente vantaggiosa.

5. CONSIDERAZIONI ULTERIORI

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 4 dello STATUTO (approvato con la predetta DCC 35/2015) stabilisce che "... La Società, inoltre, ha per oggetto la fornitura come Energy Service Company, quale definita dal decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni, di servizi energetici integrati, ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ovvero l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi o misure di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni";
- in data 18/10/2016 S.A.BA.R. SERVIZI SRL PIVA 02460240357 ha ottenuto la certificazione ESCO UNI ES 11352;

CONSIDERATO INOLTRE CHE S.A.BA.R. SERVIZI SRL - PIVA 02460240357 - ha acquisito al suo interno specifiche professionalità che possono garantire la costante manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e assicurare adeguati standard di qualità nell'erogazione di tale servizio;

RAVVISATO CHE il servizio di manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica:

- verrebbe svolto da S.A.BA.R. SERVIZI SRL PIVA 02460240357 utilizzando beni pubblici;
- è da considerarsi essenziale anche al fine della sicurezza della pubblica incolumità;

RITENUTO PERTANTO CHE S.A.BA.R. SERVIZI SRL - PIVA 02460240357 -:

Comune di Luzzara

Via Avanzi, 1 42045 Luzzara - Reggio Emilia Centralino: +39 0522 223811 Fax: +39 0522 223800 Cod. Fisc 00443430350

COMUNE DI LUZZARA Provincia di Reggio Emilia

- dovrà erogare il servizio affidatole con continuità e nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel contratto e dalla normativa vigente. Non dovranno pertanto verificarsi interruzioni o riduzioni anche qualitative delle prestazioni se non dovute a comprovate cause di forza maggiore riconosciute dal Comune;
- dovrà comunque adottare tutte le misure necessarie a:
 - o ripristinare nel più breve tempo possibile la corretta erogazione del servizio;
 - ridurre il disagio;
 - o limitare gli inconvenienti;
 - o garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

6. CONCLUSIONE

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano tutti i presupposti per l'affidamento in house del servizio di manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica a S.A.BA.R. SERVIZI SRL -PIVA 02460240357 - per il PERIODO 15/10/2017-31/12/2018;

VISTI:

- l'art. 34 comma 20 del DL 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con L 221/2012: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- l'art. 13 comma 25-bis del DL 145/2013 convertito con L 9/2014 "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015": "Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

7. POSTILLA

ATTESO CHE con propria DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 951 del 20/09/2017 ANAC ha aggiornato la propria DETERMINAZIONE N. 235 DEL 15/02/2017 "Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016»".

VISTI delle predette LINEE GUIDA 7:

Comune di Luzzara

Via Avanzi, 1 42045 Luzzara - Reggio Emilia Centralino: +39 0522 223811 Fax: +39 0522 223800

Cod. Fisc 00443430350

COMUNE DI LUZZARA Provincia di Reggio Emilia

- l'art. 1: "Le presenti linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (di seguito "Codice dei contratti pubblici") delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici (di seguito, "Elenco") e hanno carattere vincolante";
- l'art. 5 comma 3: "In fase di prima applicazione delle presenti linee guida, l'Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici";
- l'art. 6 comma 1: "L'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente";
- l'art. 9: "9.1 Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 9.2 A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house. La mancata trasmissione all'Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l'applicativo on line di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.
 9.3 Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici";

CONSIDERATO CHE <u>non è</u> di competenza del comune di Luzzara, bensì di ANAC, verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

Si ritiene di poter sostenere che la <u>normativa vigente</u> consente al comune di Luzzara di verificare unicamente i requisiti attualmente richiesti. Requisiti che sono stati enunciati e verificati nei punti precedenti.

La presente RELAZIONE ai sensi della predetta normativa:

- viene trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
- viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Geom Iotti Marco Responsabile del Servizio Uso ed Assetto del Territorio

Comune di Luzzara

Via Avanzi, 1 42045 Luzzara - Reggio Emilia Centralino: +39 0522 223811 Fax: +39 0522 223800 Cod. Fisc 00443430350